



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale

Tesi di Laurea

Affido *sine die* e adozione mite: il tentativo di superare la dicotomia tra affidamento e adozione

Relatore: Mirella Zambello

Laureanda: Irene Borgo
N. matricola 2010028

Anno Accademico 2022/2023

**Alla mia mamma, che mi ha trasmesso l'amore per il sociale.
Alla professoressa delle scuole medie che mi fece leggere 'Oh boy?', il libro che mi
ha aperto lo sguardo al mondo della tutela minorile.
Alle persone che hanno dedicato un po' del loro tempo per raccontarmi le loro
storie.
Alla futura me assistente sociale, a cui auguro di avere sempre coraggio.**

Indice

Introduzione	7
I. L'affidamento familiare	9
I.I. Il quadro normativo e culturale di riferimento.....	9
I.II. L'istituto giuridico dell'affidamento familiare.....	11
I.III. Entità del fenomeno.....	15
I.IV Affidamento <i>sine die</i> : dati e criticità	16
I.V. Dalla rilevazione del problema agli interventi di protezione.....	19
II. L'adozione mite	27
II.I. L'istituto dell'adozione: breve analisi delle caratteristiche.....	27
II.II. Il difficile passaggio dall'affido all'adozione piena	29
II.III. L'adozione mite e l'affido <i>sine die</i> a confronto.....	31
II.IV. Ulteriori considerazioni sull'adozione mite	34
II.V. Vivere tra due famiglie	36
III. Esperienze di affido	39
III.I. Premessa	39
III.II. Intervista n.1	40
III.III. Intervista n.2.....	42
III.IV. Intervista n.3.....	45
III.V. Considerazioni complessive sulle interviste.....	47
Conclusioni	49
Bibliografia	53

Introduzione

L'argomento di questa tesi è di forte interesse per il lavoro del Servizio Sociale.

Nella definizione internazionale di Servizio Sociale è riportato che: “Il servizio sociale è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale, nonché la liberazione delle persone. Principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e rispetto delle diversità sono fondamentali per il servizio sociale. Sostenuto dalle teorie del Servizio Sociale ma anche dalle teorie delle scienze sociali e umanistiche, e dai saperi indigeni, esso coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide della vita e per migliorarne il benessere”¹. La legge regionale del Veneto numero 11 del 2001 all'articolo 24 spiega che: “Per servizi sociali si intendono tutte le attività aventi contenuto sociale, socio-assistenziale e socio-educativo nonché le prestazioni sociosanitarie (...). I servizi sociali sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione, alla formazione ed educazione, alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse o emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona”. Con questa premessa intendo chiarire l'obiettivo della professione dell'assistente sociale, il quale lavora quindi negli ambiti più diversi e con un target di persone molto differenziato a seconda dell'ente e del servizio di riferimento.

In questo elaborato, andrò ad approfondire una tematica che riguarda il lavoro dell'assistente sociale nell'area specifica Famiglie e minori: coinvolge quindi professionisti che lavorano in Comune, nei Consultori Familiari, nelle UOC IAFC (Unità Operativa Complessa Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori).

I bambini e i ragazzi minori di età sono quindi i protagonisti della mia analisi, limitata per altro al contesto italiano.

¹ *Definizione internazionale di Servizio Sociale*, traduzione italiana a cura di A. Sicora, 2014, (ed. orig.: *Global definition of social work*, 2014)

Nel diritto di famiglia esistono due istituti giuridici ben definiti e dettagliati che riguardano i minori che siano stati moralmente o materialmente abbandonati o che si trovino, nell'ambiente familiare, in una situazione di grave pregiudizio e pericolo per la loro incolumità. Le misure sono, stando alla legge, una temporanea, ossia l'affidamento familiare, e una definitiva, ossia l'adozione. Se questi due istituti appaiono ben distinti e ben delineati nella teoria, nella realtà dei fatti assumono svariate forme le quali talvolta si intrecciano e creano quasi degli ibridi; si tratta della adozione mite, normata all'interno delle adozioni in casi particolari, e del cosiddetto affido *sine die*, ossia un affido senza scadenza, che si protrae fino alla maggiore età, al contrario di quanto disciplinato dal diritto di famiglia. Sono forme spesso praticate e molto discusse, che possono avere sicuramente degli aspetti positivi ma anche altrettanti aspetti critici, ed è proprio questo che mi ha suscitato interesse, con l'aspirazione di capire quali modalità creano maggior benessere prima di tutto ai minori e in secondo luogo alle loro famiglie d'origine.

Alla luce di questo, dopo aver analizzato e descritto tali provvedimenti, andrò a delinearne le sfumature e i punti di forza e di debolezza, anche alla luce del fatto che ad oggi i tribunali stanno rimettendo in dubbio la prassi di prolungare l'affido fino ai 18 anni.

Infine presenterò brevemente tre casi a me noti di affidamenti familiari, riportando il punto di vista personale delle famiglie affidatarie in questione, così da dare voce a chi ha davvero vissuto in prima persona questo tipo di esperienza.

I. L'affidamento familiare

I.I. Il quadro normativo e culturale di riferimento

All'articolo 315 bis del codice civile si evincono i diritti fondamentali in ambito di filiazione: "Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano".

La letteratura internazionale in area giuridica preferirebbe il termine "bambino", comprensivo dell'età 0-18, al termine "minore", per ovviare alla connotazione negativa che ha quest'ultimo, in quanto minore rispetto a qualcun'altro². Tuttavia, con la consapevolezza che i minorenni sono i protagonisti di questa tesi e che sono considerati in tutto il loro valore, ho deciso che userò questo termine perché più facilmente permette di figurarsi dei ragazzi grandi, sebbene sotto i diciotto anni, che altrimenti, chiamandoli bambini, si perderebbero.

L'articolo 30 della costituzione italiana stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, e che nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti, attraverso gli istituti giuridici di protezione del minore: la tutela (art 343 ss del codice civile), l'affidamento e l'adozione (legge collegata, 184 del 1983 e successive modifiche).

La tutela spesso oggi non è utilizzata in alternativa agli altri due istituti, ma è invece una misura attivata contemporaneamente ad altre, nominando un tutore³ che sia responsabile del minore dal punto di vista patrimoniale, nei casi in cui i genitori siano deceduti, decaduti dalla responsabilità genitoriale, o quando non possano esercitarla per motivi di lontananza, ricoveri, stati di incapacità.

2 Milani P., *Educazione e famiglie, ricerche e nuove pratiche per la genitorialità*, Roma, Carrocci editore, 2018, pag. 63-64

3 Dall'articolo 357 del c.c. : "Soggetto preposto alla tutela di persone che, in quanto minori o interdetti, non sono in grado di curare personalmente i propri interessi e rispetto alle quali assume il ruolo di legale rappresentante dell'incapace, con poteri di rappresentanza e di gestione del patrimonio".

Per chiarire il concetto di responsabilità genitoriale: si tratta di uno strumento giuridico attraverso cui i genitori istruiscono, educano, mantengono i figli. È un insieme di poteri e doveri che essi hanno sul figlio inteso come persona e sul suo patrimonio. Ne sono parte il potere di rappresentare i figli, di amministrare i suoi beni, l'usufrutto legale sui beni del figlio. La responsabilità genitoriale appartiene alla figura genitoriale, cioè è svincolata dalla genitura (dal lat. *gignere*, atto del generare), ma è una caratteristica del genitore o biologico o sociale che funge da *caregiver* del bambino o del ragazzo.

Agli articoli 330, 332 e 333 del Codice civile si sviluppano due misure del diritto privato in materia di responsabilità genitoriale, la decadenza e la limitazione.

La decadenza (art. 330), nelle ipotesi più gravi, si verifica quando il genitore viola o trascura i doveri di genitore o abusa dei suoi poteri, recando grave pregiudizio al figlio. Con il termine pregiudizio si intende una condizione obiettiva e non transitoria di “particolare e grave disagio e disadattamento che può sfociare (rischio di pregiudizio) o è già sfociata (pregiudizio) in un danno effettivo alla salute psicofisica del minore” e che “non gli assicura i presupposti necessari per un idoneo sviluppo psico-evolutivo e un'ideale crescita fisica, affettiva, intellettuale e mentale”⁴. In tal caso tutti i diritti del genitore sono sospesi; il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore, e può reintegrare il genitore nella responsabilità genitoriale quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre nuovamente l'allontanamento di lui dalla residenza familiare o l'allontanamento di chi maltratta o abusa del minore, provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento. Si parla in questi casi di limitazione della responsabilità genitoriale (art.333).

4 *Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari, la cura e la segnalazione, la responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto*, Linee guida e orientamenti per la promozione e la cura dell'infanzia e l'adolescenza

I.II . L'istituto giuridico dell'affidamento familiare

L'affidamento familiare è una modalità volta a sostenere la tutela dei diritti dell'infanzia per garantire al minore il diritto a crescere in una famiglia che sappia e possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, i suoi bisogni, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari e della specifica situazione.⁵ Al titolo VIII del libro primo del codice civile, si trova la legge 149/2001, modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Una prima novità di questa legge consistette nella modifica del titolo della stessa da “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento” in “Diritto del minore ad una famiglia” per spostare il focus sul diritto del minore invece che su una possibilità dell'adulto.

E' questo il riferimento giuridico principale da cui apprendere le caratteristiche fondamentali dell'affido familiare, il quale in in prima istanza chiarisce che ogni minore -senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua, religione- ha il diritto a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia: questa deve essere la priorità e va preservata il più possibile.

Le condizioni di indigenza dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale non possono essere d'ostacolo all'esercizio di questo diritto, ed è per questo che lo Stato, le Regioni e gli enti locali devono sostenere, nei limiti delle risorse e secondo le loro competenze, i nuclei familiari a rischio, con interventi di sostegno e aiuto alla famiglia, nel rispetto della autonomia di quest'ultima. Lo scopo primario è consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, evitando l'allontanamento e prevenendo l'abbandono. Nel caso in cui ciò sia inevitabile poiché temporaneamente l'ambiente familiare non risulta idoneo, si deve ricorrere agli istituti di protezione, secondo il principio di sussidiarietà di questi.

Nell'ambito del pensiero femminista, in particolare nell'etica della cura, Berenice Fisher e Joan Tronto hanno definito che la responsabilità, nel nostro caso quella genitoriale, diviene l'elemento definitivo del prendersi cura. Questa visione sostiene che le pratiche di cura non debbano essere confinate nella dimensione del privato,

5 Giasanti A., Rossi E., *Affido forte e e adozione mite: culture in trasformazione*, Milano, FrancoAngeli, 2007

perché le relazioni fra genitori e figli costituiscono un elemento della cittadinanza e per questo vanno promosse e sostenute da adeguate politiche sociali . Dunque lo Stato ha una responsabilità nell'affiancare l'adempimento di quella primaria dei genitori⁶.

Sempre dalla legge 184: “Il minore (...) è affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove non sia possibile tale tipo di affidamento è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. (...) In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi sopra menzionati”.

La legge sancisce quindi in modo chiaro l'ordine con cui procedere, partendo da una situazione di famiglia affidataria che vuole riprodurre il più possibile la natura familiare appunto, fino all'ipotesi meno raccomandabile, quella della istituzionalizzazione⁷, che viene scelta appunto solo in assenza di altre possibilità, e preferibilmente come misura provvisoria e non definitiva. Ovviamente questo aspetto è profondamente connesso al numero di famiglie che si dichiara disponibile per un affidamento, le quali debbono avere le risorse materiali e psicologiche per prendersi cura di un'altra vita. Infatti parliamo di un compito che richiede un forte senso di responsabilità, oltre che un rispetto per il legame tra il bambino/l'adolescenza e la sua famiglia e per le problematiche della stessa.⁸

L'affidamento è di tipo consensuale quando i genitori naturali (o il tutore)⁹ manifestano il loro consenso e sottoscrivono quindi il provvedimento, decidendo di collaborare per

6 Sevenhuijsen S., “The Relation between Obligation, Responsibility and Care in Third Way Discourse”, *Working paper of Families, Lifecourse and Generations Research Centre*, (1999).

7 Esiste a questo proposito un programma di intervento per prevenire l'istituzionalizzazione: si tratta di P.I.P.P.I., un programma nato nel 2010, risultato di una collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova, le 10 Città italiane (riservatarie del fondo della Legge 285/1997) e i servizi sociali, e di protezione e tutela minori nello specifico, come le cooperative del privato sociale, le scuole, le Aziende che gestiscono i servizi sanitari degli enti locali coinvolti.

8 Giasanti A., Rossi E., op.cit.

9 Dall'articolo 357 del c.c. : “oggetto preposto alla tutela di persone che, in quanto minori o interdetti, non sono in grado di curare personalmente i propri interessi e rispetto alle quali assume il ruolo di legale rappresentante dell'incapace, con poteri di rappresentanza e di gestione del patrimonio”.

la riuscita del progetto di aiuto deciso dal servizio sociale. Si parla a questo proposito di lavoro in beneficenza: in questo caso l'affidamento viene disposto dal servizio sociale e verrà poi convalidato dal giudice tutelare, che lo rende così esecutivo.

L'istituto può anche essere di tipo giudiziale (o contenzioso) in situazioni di contrarietà dei genitori, cioè di mancato consenso o opposizione, e viene in questo caso decretato dal tribunale per i minorenni. Nonostante il dissenso iniziale, il servizio sociale deve continuare a ricercare una collaborazione con genitori d'origine, se pur graduale, per far sì che l'affido sia funzionale e che non metta il minore in una posizione centrale a un conflitto tra famiglie che si sminuiscono. Gli affidi giudiziali sono purtroppo di più rispetto a quelli consensuali¹⁰.

In qualsiasi caso anche il minore viene sentito, come accennato all'inizio, sicuramente una volta compiuti i dodici anni, e spesso anche in età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento (legge 184/83, articolo 4). Questo vale per la decisione di iniziare un affido ma anche al momento di farlo cessare. Il minore deve poter esprimere la sua opinione e non deve essere trattato come un essere non pensante e in balia degli eventi.

Il servizio sociale locale ha la responsabilità del programma di assistenza e il dovere di vigilanza durante l'affidamento; riferisce al Tribunale¹¹ per i minorenni ogni evento di particolare rilevanza. Per adempire a questo compito il servizio deve presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sul suo eventuale prolungamento, sull'evoluzione delle condizioni del nucleo familiare di origine. Il servizio svolge poi un sostegno educativo e psicologico per la famiglia, agevolando i rapporti tra i due nuclei coinvolti, quello affidatario e quello di provenienza, e occupandosi del rientro del minore in quest'ultimo.

Ancora si può distinguere nella pratica l'affido in intra-familiare ed extra-familiare, là dove il primo indica che il minore rimane nella famiglia d'origine, seppur non nel

10 Giasanti A., Rossi E., op.cit.

11 In Italia ci sono 29 tribunali per i minorenni, poiché sono presenti in ognuna delle ventisei corti d'appello e delle tre sezioni distaccate di corte d'appello. La competenza spetta al tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

nucleo ristretto formato dai genitori, mentre il secondo è l'affido propriamente detto, quello a cui la legge fa riferimento.

L'istituto inoltre si differenzia in affido residenziale, che prevede il pernottamento del minore nella nuova famiglia, sebbene possa frequentare anche per l'intero weekend la famiglia d'origine, e affido diurno, che invece prevede che il bambino stia solo di giorno con la famiglia affidataria e la sera torni a casa dai suoi genitori.

Ancora dalla legge 184/83: dal momento in cui un minore è affidato ad un'altra famiglia, piuttosto che ad una coppia o ad un singolo, a questi soggetti sono in capo i doveri di accoglienza, mantenimento, educazione, istruzione, oltre che il dovere di assicurargli le relazioni di cui ha bisogno, di evitare il conflitto con la famiglia biologica e di facilitare il suo rientro in essa. Essi non sono titolari di alcun diritto né interesse riconosciuto dalla legge in materia di filiazione, ma hanno solo i suddetti doveri, che devono essere esercitati tenendo conto delle indicazioni della autorità affidante (tribunale o servizio sociale) e delle indicazioni dei genitori d'origine che mantengano la piena responsabilità genitoriale. In particolare, agli affidatari spettano i doveri di ordinaria amministrazione, quindi ad esempio i rapporti con la scuola o la autorità sanitaria. Le decisioni di tipo straordinario invece rimangono ai genitori biologici, o al tutore là dove sia decaduta la responsabilità genitoriale dei tali.

Dunque, come ben si comprende, l'affidamento è un istituto che prevede nella maniera più assoluta il rientro del minore nella propria casa: si tratta quindi di una soluzione temporanea. Infatti, sempre secondo la legge sopracitata, nel provvedimento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affido, con le rispettive motivazioni, stabilito coerentemente con il tempo necessario a portare a termine il progetto con i genitori di origine. Tale periodo però non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, nel caso in cui la sospensione dell'affido recherebbe pregiudizio al minore. Anche nel caso di affido consensuale quindi, passati i due anni previsti dalla legge, il prolungamento va richiesto al giudice e l'affido diventa di tipo giudiziale¹².

12 Giasanti A., Rossi E., op.cit.

L'altra caratteristica fondamentale per comprenderlo a pieno è il mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia d'origine, sebbene questo possa avvenire in diverse forme: possono esserci situazioni di maggiore flessibilità e maggiore libertà da parte delle famiglie nella gestione dei tempi e degli spazi con il minore; altresì, ci sono casi in cui il tutto viene regolamentato, ossia calendarizzato e ufficializzato in modo più controllato e rigido, in quei casi in cui la sola presenza dei genitori potrebbe recare pregiudizio. Nel provvedimento infatti sono da precisare anche i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti alla famiglia affidataria e le modalità con cui la famiglia d'origine può mantenere i rapporti con il figlio.

Il servizio sociale ha i seguenti compiti: offrire sostegno educativo e psicologico alle famiglie, sostenere il minore che abbia dubbi o insicurezze, agevolare il recupero della famiglia d'origine.

I.III. Entità del fenomeno

Nel corso degli ultimi due decenni la possibilità di avere dei dati sull'affidamento familiare in Italia è stata assicurata dalle attività promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali¹³, che hanno provveduto a svolgere monitoraggi annuali realizzati con la collaborazione di Regioni e Province autonome. Questo è importante per leggere l'evoluzione nel tempo di questo fenomeno e tenerne controllata la dimensione. In realtà il dato più recente è quello della fine dell'anno 2019, che certifica la presenza di 13.555 bambini e ragazzi di minore età in affidamento familiare, su un totale di 9,8 milioni di minorenni. Questo significa che ogni mille bambini, la statistica mostra che 1,4 vive in una famiglia affidataria, un dato per nulla trascurabile e anzi molto significativo.

13 Quaderni della ricerca sociale 49, *Bambini e ragazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali per i minorenni, esiti della rilevazione coordinata dei dati in possesso delle Regioni e Province autonome*, anno 2019

Il trend degli affidi familiari residenziali ha subito una crescita significativa a seguito dell'anno 2001, quando è entrata in vigore la legge 149. dal 2008 al 2019 invece si è rilevato un andamento piuttosto stabile¹⁴.

Un'altra considerazione da fare è che la natalità nel nostro paese sta progressivamente diminuendo, con un calo particolarmente drastico durante gli anni della Pandemia da covid 19¹⁵. Non ci sono studi empirici però che dichiarino una diminuzione significativa dei provvedimenti di tutela presi dai tribunali per i minorenni, siano essi affidi, intra o extra familiari, o comunità di accoglienza, che si dividono solitamente in gruppi famiglia, istituti educativo/assistenziali, comunità di pronta accoglienza.

Per quanto riguarda l'età dei minorenni in affido in Italia nel 2019, la classe d'età prevalente risulta essere quella 15- 17 anni con il 9% del totale degli affidamenti per ciascun anno compreso tra il compimento del quindicesimo anno e la maggiore età, mentre molto più basse risultano le incidenze riscontrabili per ciascun anno tra i piccoli di 3-5 anni (3%) e i piccolissimi di 0-2 anni (1,4%).

Un altro dato a questo proposito riguarda la cittadinanza di questi minori: infatti uno su cinque di quanti sono in affidamento familiare ne ha una straniera. Su questo terreno sono ben visibili alcune differenze regionali: mentre in alcune aree del Paese l'incidenza dei bambini stranieri in affidamento sul totale degli affidati non supera il 10%, in altre rappresenta un affido su tre.


I.IV. L'affidamento *sine die*: dati e criticità

Sempre guardando alle statistiche rilevate dalla Quinta Relazione sullo stato attuale della legge 149/2001, a fine anno 2019 la gran parte dei bambini in affidamento familiare, cioè poco meno di due minorenni su tre, lo sono da oltre due anni: un'incidenza in linea con quella riscontrata nelle precedenti tornate di rilevazione.

Inoltre, il 39,1% di bambini e adolescenti rimane in affido per oltre 4 anni.

14 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, *Quinta relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001*, periodo di riferimento 2017-2020

15 ISTAT: natalità e fecondità della popolazione residente, anno 2020



È evidente quindi che l'affido nella maggior parte dei casi finisce per essere molto più lungo di quanto venga previsto inizialmente. Molto spesso anzi, si protrae fino alla maggiore età.

Direttamente dalla relazione riporto: “Estremizzando il discorso emerge come non ci sia regione o provincia autonoma che non abbia indicato come periodo di permanenza prevalente dei bambini in affidamento familiare l'accoglienza oltre i quattro anni, sebbene persista una non trascurabile variabilità territoriale del fenomeno”.

Ma una delle caratteristiche di questo istituto non era la temporaneità? Sì, ed è proprio questa incongruenza che vorrei chiarire, analizzare, approfondire,

Innanzitutto è bene sapere che il termine temporale che viene stabilito con il provvedimento d'affido deve essere deciso sulla base della consistenza delle problematiche della famiglia d'origine, siano esse di tipo conflittuale tra i due coniugi, psicologico, psichiatrico o di qualsiasi altra natura. Per poter fare una prognosi a riguardo è necessaria un'analisi approfondita di quelle che sono le dinamiche familiari e le difficoltà dei singoli genitori, un'indagine psicologica e sociale di alta professionalità, che sicuramente richiede del tempo¹⁶. Nelle situazioni di urgenza infatti si può comunque sottoscrivere il provvedimento e svolgere questo approfondimento della valutazione in itinere, cioè durante il percorso già avviato dell'affido.

Ad ogni modo, prevedere l'evoluzione precisa dei percorsi pensati per i genitori d'origine non è mai un calcolo semplice e lineare, così come non è semplice integrare

¹⁶ Giasanti A., Rossi E., op.cit.

le diverse professionalità operanti all'interno dei servizi, e così come non è immediata la realizzazione dei progetti d'aiuto, ad esempio a causa delle resistenze delle famiglie; sono tutti motivi questi per i quali si è soliti iniziare l'affido prevedendo un periodo di pochi mesi, con la consapevolezza di poter richiedere eventualmente un prolungamento. Questa è per tanto una necessità fondamentale ed è quindi importante che il diritto lo permetta.

La problematicità risiede nel fatto che i dati del 2019, del report sopra citato, indicano che solo tre bambini/ragazzi su dieci riescono a rientrare nella famiglia d'origine. Questo significa in prima istanza che i genitori del nucleo d'origine faticano a ottenere nuovamente la piena responsabilità genitoriale, in seconda istanza che i bambini trascorrono l'intera infanzia o l'intera adolescenza gravitando da una famiglia all'altra. Si parla infatti di affido *sine die*, ovvero senza fine, una prassi che può considerarsi *contra legem* poiché non è regolata da nessuna norma ma che è sempre più frequente nel mondo della tutela.

Il ritorno in famiglia è raro per molteplici motivi, prima di tutto perché l'affido è per sua natura un istituto molto complesso. Si potrebbe ipotizzare, a sostegno di queste statistiche, che il lavoro svolto con i genitori d'origine non sia sufficiente per il loro recupero, e che si debba quindi investire di più nel percorso di acquisizione di migliori competenze genitoriali. L'analisi delle motivazioni per le quali ciò accade ci porterebbe probabilmente fuori strada, ma ci sarebbe da indagare all'interno di vari servizi responsabili, tra cui, in prima linea, il consultorio familiare. La professionalità e l'efficienza di questi dipende anche dalla capacità degli enti di organizzarli, e, di conseguenza, dalle risorse a disposizione per l'implementazione dei tali, le quali evidentemente non bastano¹⁷.

Bisogna inoltre avere in mente che generare un cambiamento è sempre un'operazione molto complessa, che talvolta necessita di un tempo indefinito e continuo. Inoltre alcune vulnerabilità sono caratteristiche strutturali delle famiglie in stato di bisogno: sicuramente esistono delle resistenze ai grandi mutamenti da parte delle persone e non è solo questione di volontà, ma al contrario molte situazioni problematiche hanno radici

17 Giasanti A., Rossi E., op.cit.

profonde, dettate dal contesto socio-culturale, dalla situazione economica della famiglia, da problematiche anche talvolta ereditarie.

L'obiettivo di questa tesi non è tanto quello di studiare le resistenze al cambiamento, quanto quello di comprendere le conseguenze che queste situazioni di "non ritorno" hanno per il benessere dei minori: i bambini come gestiscono il carico emotivo dato dal fatto di avere due famiglie di riferimento? Come si sentono le famiglie affidatarie che si prendono cura di questi bambini dopo tanti anni? E come riescono invece i genitori d'origine a rimanere in questo "limbo" in cui non smettono di essere i genitori dal punto di vista legale, ma trascorrono poco tempo con i propri figli e sono meno presenti nella loro vita quotidiana? Sono domande queste che riguardano tanto l'affido *sine die* quanto l'adozione mite, che analizzerò nel secondo capitolo.

I.V. Dalla rilevazione del problema agli interventi di protezione

Come già ribadito, l'affido è un provvedimento temporaneo, che prevede come principale obiettivo il rientro del bambino nella famiglia d'origine. Per intendere meglio il contesto che circonda una scelta d'affido, occorre fare prima un passaggio preliminare e guardare al processo che porta a questa decisione.

Prima di tutto avviene una rivelazione di segnali sospetti circa il benessere del bambino/adolescente, dubbio che può partire dalla scuola, dai familiari, dal pediatra/medico di base, o da altre persone presenti nella vita del minore, e che arriva sotto forma di segnalazione più o meno formale al servizio. In questi casi bisogna convocare i genitori e riferire quanto è stato riportato, al fine di coinvolgerli fin da subito in una discussione aperta e costruttiva. Il servizio sociale fa un'analisi della situazione, definisce il problema, e progetta poi insieme ai genitori un intervento. Se questo lavoro è funzionale, cioè se si riesce a trovare un accordo tra famiglia e servizio sociale, si procede quindi in un'ottica di beneficenza, ossia di serena collaborazione. In particolare, nei casi di collocamento in comunità o in famiglia affidataria, viene redatto il Pei (Progetto educativo individuale) rispettivamente dal responsabile della comunità o dal servizio titolare insieme con la famiglia affidataria. Nel Pei sono delineati i percorsi e le metodologie educative e gli impegni assunti dalle parti nei confronti del bambino e della sua famiglia d'origine¹⁸.

¹⁸ *Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari*

Dunque una volta realizzati gli interventi, con le eventuali modifiche avvenute in itinere, si procede ad una valutazione finale, dopo la quale si prospettano le seguenti possibilità: sgancio del nucleo familiare e ripresa dell'autonomia; ritiro della consensualità, ossia la famiglia decide di non seguire più le indicazioni del servizio sociale ma non sussistono i presupposti per segnalare la situazione; segnalazione all'autorità giudiziaria, se la situazione del minore si è aggravata nonostante il consenso dei genitori al progetto poiché non rispettano gli impegni presi o se viene a mancare la loro collaborazione e la situazione risulta essere ancora molto preoccupante per il minore¹⁹.

In quest'ultimo caso si passa dalla beneficenza al contesto giudiziario: il servizio sociale informa la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, la quale potrà ritenere opportuno incaricare il suddetto servizio a svolgere un'indagine psicosociale sulla situazione familiare allargata. La Procura può in seguito: decidere di archiviare il fascicolo; ricorrere al Tribunale per i Minorenni per l'adozione di misure di protezione nei confronti del minore di natura limitativa integrativa o sostitutiva della responsabilità genitoriale²⁰. Qualora ravvisi la presenza di una fattispecie di reato da parte di un adulto, la Procura deve informare la Procura presso il Tribunale Ordinario. Se invece fosse già l'assistente sociale a trovarsi davanti ad un fatto di reato, ossia di pregiudizio conclamato, egli deve immediatamente denunciare. Infatti l'articolo 331 del c.p.p. prescrive che se un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio²¹, nell'esercizio delle sue funzioni o del suo servizio, riceve notizia di un reato perseguibile d'ufficio²²: egli ha l'obbligo di denuncia per iscritto, anche quando non sia

19 Segatto B., Dal Ben A., *Decisioni Difficili, bambini famiglie e servizi sociali*, Milano, Franco Angeli, 2020, pag. 49

20 Segatto B., Dal Ben A., op.cit., pag. 53

21 L'articolo 357 del c.p. recita: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Mentre il dispositivo dell'articolo 358 del c.p. dice: "Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

22 I reati perseguibili d'ufficio sono i reati per i quali in Italia lo Stato tutela la vittima a prescindere dalla sua volontà, cioè procedendo direttamente contro il responsabile del reato stesso, anche se la vittima non ha intenzione di far condannare il colpevole. Si contrappongono ai reati perseguibili a querela di parte, dove solo la vittima può sporgere appunto querela

certa o non si conosca proprio la persona che avrebbe commesso il reato. L'obbligo di segnalazione in questi casi è accompagnato dall'obbligo di segretezza, ossia chi sporge la denuncia non deve avvisare i genitori poiché si vuole evitare: che le prove vengano inquinate; che venga ostacolato il lavoro del ministero; che questa informazione possa indurre a nuovi maltrattamenti o nuovi rischi per il minore; che il minore venga convinto a negare²³.

Il Tribunale per i minorenni che sia stato coinvolto dalla Procura può ritenere di avere abbastanza elementi per decidere la misura di protezione da attuare per salvaguardare il minore da uno stato pregiudizievole, o può altresì dichiarare di non avere materiale sufficiente per prendere una decisione, e invia così un ulteriore mandato di indagine ai servizi sociali, prescrivendo inoltre l'elaborazione di una diagnosi dei funzionamenti familiari e della recuperabilità della famiglia, per verificare l'effettiva possibilità di miglioramento delle condizioni problematiche.

Il mandato prevede che l'assistente sociale responsabile del caso scriva una relazione dettagliata sulle caratteristiche e le dinamiche della famiglia in questione, da inviare entro due mesi. Nell'attesa delle indagini e della decisione finale, il servizio può decidere di disporre una misura di protezione in urgenza-se c'è il consenso dei genitori- ad esempio il collocamento presso i nonni, appurate la loro disponibilità e idoneità. Talvolta questo collocamento può essere formalizzato con un provvedimento d'affido, finalizzato anche a mettere per iscritto gli accordi presi tra famiglia e servizio.

Nel caso invece in cui ci sia l'opposizione dei genitori nell'urgenza, il servizio chiede al tribunale di decretare tale misura di protezione temporanea. A questo proposito il 17 settembre 2022 è entrato in vigore il nuovo articolo 403 del codice civile, che prevede che l'autorità di pubblica sicurezza possa provvedere all'allontanamento immediato del minore e al collocamento in famiglie o comunità di pronta accoglienza (solo per minori maggiori di sei anni) qualora egli si trovi in stato di abbandono materiale o morale o esposto nell'ambiente familiare a grave pregiudizio o grave pericolo per l'incolumità psicofisica. Subito bisogna informare oralmente il PM del tribunale per i Minorenni e

23 Flora G. e Tonini P., *Diritto penale per operatori sociali volume 2 , le aree di intervento*, Milano, Giuffrè, 2014

depositare entro ventiquattro ore l'informazione in forma scritta, unitamente a una prima sommaria relazione sul nucleo scritta dal servizio sociale. Entro le settantadue ore successive il PM, se non revoca il provvedimento di collocamento, chiede la convalida al giudice minorile, il quale ha quarantotto ore per convalidare, nominare il curatore speciale²⁴ e fissare un'udienza per ascoltare il minore e interrogare le parti. Il Tribunale minorile ha a disposizione altri quindici giorni per confermare, revocare o modificare il collocamento del minore. Il nuovo articolo, opera della riforma Cartabia²⁵ introduce queste garanzie di controllo giurisdizionale che un tempo non erano previste. Tornando al tipo di intervento di protezione deciso, a seguito dell'indagine, dal Tribunale, esso deve essere commisurato all'entità del danno e mira ad agevolare quanto più possibile la recuperabilità genitoriale. Sebbene si è soliti pensare subito all'allontanamento del minore e al suo collocamento in una famiglia affidataria o in una comunità, le forme di protezione che si possono applicare in situazioni di bisogno sono invece molteplici: la misura meno drastica è l'assistenza familiare, che evita la separazione tra i genitori e il figlio attraverso il sostegno in casa da parte di operatori, come ad esempio il SED, servizio di educativa domiciliare; ci sono poi le prescrizioni, ossia dei compiti assegnati ai genitori per adempire alle loro funzioni; vi è l'affido diurno o pomeridiano del minore ad un'altra famiglia o ai parenti entro il quarto grado. Tutti questi interventi vengono svolti in contemporanea al monitoraggio del servizio sociale.

24 Dal dispositivo dell'art. 78 del Codice di procedura civile, è un legale che viene nominato o quando manchi la persona a cui spetta la rappresentanza/l'assistenza, per subentrare e ricoprire questo ruolo finché non subentri colui al quale spetta, o per il rappresentato, quando vi è un conflitto con il rappresentante (aggiornamento a marzo 2023)

25 Il 30 dicembre 2022 è entrata in vigore una parte della Riforma Cartabia, che apporta delle modifiche alla giustizia penale e al sistema sanzionatorio, contenuta nel D.Lgs. n. 150/2022.

Il testo interviene ad esempio sulla questione relativa alle ripercussioni della scelta di stabilire per alcuni reati non più la procedibilità d'ufficio, ma a querela; approfondisce inoltre il tema della giustizia riparativa. Ha delineato più espressamente le attività che l'assistente sociale può svolgere nel processo, ad esempio regolamentando l'intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori.

In un primo decreto quindi il Tribunale decide di continuare o modificare la misura presa in urgenza e si espone, dopo la suddetta valutazione dei servizi specializzati, sulla eventuale limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale.

La definizione dei criteri per questa valutazione è relativa a “a tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comporti un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere”²⁶.

La valutazione è un percorso che dura solitamente dai tre ai sei mesi: un tempo che può apparire breve, a mio avviso, per una scelta così importante e determinante, ma che sicuramente è necessario per evitare che il minore stia a lungo in una condizione di provvisorietà. L’esito di questo processo corrisponde ad una prognosi, rispetto alla quale il valutatore, un assistente sociale del consultorio familiare, dovrà dire se sarà possibile, attraverso molteplici interventi, che i genitori raggiungano un certo livello di competenza tale da non mettere più il figlio a rischio di pregiudizio.

Quindi, se la prognosi risulta essere positiva, si inizia a lavorare nell’ottica del ricongiungimento, attuando tutti gli interventi- tra cui è contemplato l’affido- necessari a sostenere le capacità genitoriali e la relazione tra i genitori e il figlio. A seguito del trattamento viene effettuato un accertamento per verificare che i risultati attesi siano stati raggiunti. In caso affermativo si procede al rientro in famiglia, il quale è immediato se la valutazione ha rilevato buone competenze genitoriali di base, il danno inferto è limitato, il rischio di recidiva è basso, il minore ha un assetto emotivo adeguato. Negli altri casi è bene che il riavvicinamento avvenga in maniera graduale, eventualmente prorogando la permanenza del minore in famiglia affidataria o in comunità ancora per un po’ di tempo. Ad ogni modo, arrivati a questo punto sarà possibile chiudere il processo di protezione del minore. Queste affermazioni sul ricongiungimento servono per avere una descrizione teorica di come sono state pensate le fasi nell’ambito giuridico, ma come abbiamo constatato nel primo capitolo, nella

²⁶ *Linee Guida per la valutazione clinica e attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela dei minori*, CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia).

realtà i ricongiungimenti sono molto difficili. Se invece durante l'accertamento dei risultati è emerso che la situazione di pregiudizio persiste, il Tribunale valuterà il collocamento del minore in un altro ambiente familiare.

Ma la prognosi può anche risultare negativa, qualora la famiglia d'origine non venga ritenuta idonea: o per l'assenza di qualsiasi tipo di cambiamento, o per una situazione di non trattabilità della famiglia stessa. A questo punto il Tribunale deciderà, sentiti i valutatori, una collocazione definitiva per i minori, alternativa alla famiglia d'origine, ed emanerà il decreto definitivo. Dichiarerà poi definitivamente la decadenza della responsabilità genitoriale.

Una volta spiegato questo processo, è importante menzionare un'altra misura di protezione, ossia l'affido al servizio sociale, normato all'articolo 5 bis della già più volte citata legge 184/83. Secondo tale articolo, il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile (limitazione della responsabilità genitoriale) e quando gli interventi di cui all'articolo 1 della legge -cioè gli interventi di sostegno e aiuto disposti da Stato, regioni ed enti locali- si sono rivelati inefficaci o quando ancora i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione. Dunque il tribunale sottoscrive il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, collocandolo presso un parente o presso una famiglia, che in questo caso saranno quindi solo collocatari per il soggetto, senza essere affidatari dal punto di vista giuridico. Il tribunale indica poi: quali atti devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, quali atti possono invece essere compiuti dal soggetto collocatario, quali dai genitori, quali dal curatore; i compiti affidati al servizio sociale; la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi; la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale aggiorna l'autorità giudiziaria sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.

Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti e nell'adozione delle scelte, tiene conto delle indicazioni dei genitori, se questi non sono nel frattempo dichiarati

decaduti dalla responsabilità genitoriale, ma anche delle indicazioni del minore e dell'eventuale curatore.

II.L'adozione mite

II.I.L'istituto dell'adozione, breve analisi delle caratteristiche

Per comprendere meglio le prossime tematiche e le prossime riflessioni, è bene chiarire prima le caratteristiche fondamentali dell'adozione, per poi poterle comparare a quelle dell'affido.

È sempre alla legge 184 del 1983 si definisce l'istituto dell'adozione, la quale si differenzia in adozione piena, una volta detta legittimante, che può essere nazionale o internazionale, e adozione in casi particolari²⁷.

L'adozione piena è costituita da caratteri stringenti. Innanzi tutto il minore deve essere dichiarato adottabile con sentenza del tribunale, qualora si trovi in uno stato di abbandono, ossia quando sia privo di assistenza morale e materiale dai genitori e dai parenti entro il quarto grado. Questo stato riguarda un abbandono sia di tipo commissivo (maltrattamenti fisici o psicologici, abusi sessuali...) sia di tipo omissivo (trascuratezza, incuria...). I requisiti molto stringenti sono soprattutto per chi voglia adottare: vi sono criteri sulla stabilità della coppia, che ad esempio deve essere sposata e convivere da tre anni, sulla loro età, poiché devono rimanere dentro un *range* con un minimo e un massimo di differenza dall'età del minore, e sulla loro concreta idoneità, valutazione portata avanti dall'equipe adozioni²⁸. Il minore viene poi assegnato alla famiglia per un affidamento pre-adoztivo che dura un anno (prorogabile), e infine il tribunale sentenza l'adozione. Gli effetti sono i seguenti: il minore diventa figlio a pieno titolo degli adottanti, assumendo il loro cognome; sul piano giuridico vi è un netto stracco con la famiglia d'origine, con la quale rimangono solo i divieti matrimoniali; lo stato adottivo non si può rimuovere; vi sono dei profili di segretezza che regolamentano l'accesso alle informazioni sui genitori biologici; la madre biologica del figlio può chiedere l'anonimato e solo lei potrà in futuro ritirarlo.

27 Gabrielli E., *Lineamenti di diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2021.

28 Essa prepara la coppia attraverso corsi di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche adottive; conosce e valuta a livello psico sociale la coppia il nucleo familiare e al termine di tale studio invia una relazione al Tribunale per i Minorenni che si pronuncerà sulla idoneità della coppia; sostiene la famiglia dopo la adozione, accompagnandola e supportandola.

È importante sottolineare che con l'accoglimento delle prime legislazioni, ancora negli anni Sessanta, sull'adozione piena, si è visto il primo importante riconoscimento a livello giuridico della rilevanza delle componenti psicologiche affettive e sociali della genitorialità. Le trasformazioni nella conformazione e nelle dinamiche relazionali della famiglia avvenute negli ultimi decenni²⁹ hanno evidenziato sempre di più che i tre elementi dell'essere genitori, cioè l'aspetto biologico, l'aspetto legale e l'aspetto sociale, possono essere slegati tra di loro. La sociologia e l'antropologia ribadiscono a questo proposito che: "la filiazione è una regola sociale che comporta l'affiliazione di un bambino a una famiglia o a un gruppo sociale conferendogli diritti e doveri"³⁰.

L'adozione in casi particolari, conosciuta anche come adozione speciale, è più morbida sul piano dei requisiti e anche sul piano degli effetti. Se un tempo era considerata residuale e meno desiderabile dell'adozione piena, ad oggi queste due forme sono sempre più vicine fra loro sotto il profilo dei contenuti. Ad ogni modo essa è definita dall'articolo 44 della legge sull'adozione e riguarda:

- a) casi di minori orfani di padre e di madre, adottabili da parenti entro il quarto grado o da chi avesse un rapporto stabile, duraturo e positivo con il minore, o dagli affidatari (L173/2015, di cui delinearò meglio le funzioni);
- b) l'adozione del coniuge, la cosiddetta *stepchild adoption*, nel caso in cui il minore sia figlio, naturale o adottivo, dell'altro coniuge;
- c) minori orfani di padre e di madre con handicap (L 104/1992);
- d) casi in cui ci sia una impossibilità di fatto dell'affidamento pre-adottivo, interpretata come una impossibilità giuridica, opzione che comprende ad oggi molte ipotesi, come l'adozione da parte del compagno del genitore biologico che non sia coniuge ma unito civilmente o convivente, o come quella del minore non orfano ma in stato di abbandono, che si traduce cioè in adozione mite, che è quella che interessa la mia analisi.

29 Di Nicola P., *Famiglia: sostantivo plurale, nuovi orizzonti e vecchi problemi*, Milano, Franco Angeli, 2017.

30 Bosisio R., Ronfani P., *Le famiglie omogenitoriali, responsabilità regole e diritti*, Roma, Carrocci, 2015, pag. 26-27, 46-47

L'adozione è consentita, nei casi indicati alle lettere a, c, d, anche a chi non è coniugato.

Gli effetti di queste tipologie di adozioni prevedono che: ci sia un mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine; la responsabilità genitoriale sia solo in capo agli adottanti, così come l'obbligo di mantenere, istruire, educare; i genitori adottivi non abbiano diritti successori sui figli adottati, mentre questi li hanno sugli adottanti; non si instaurino rapporti di parentela con i parenti degli adottanti, ma solo si crea il legame giuridico genitori-figli; teoricamente il figlio assume due cognomi, il cognome degli adottanti anteposto e successivamente il cognome biologico.

Per quanto riguarda la suddetta adozione mite, gli istanti (o l'istante che ne può fare richiesta anche da singolo) devono proporre una specifica domanda al tribunale per i minorenni. Una volta proposta la dichiarazione di disponibilità si apre il loro fascicolo e, se non è già stata fatta, ad esempio da chi cercava inizialmente una adozione piena (e qui si apre una questione che affronto in seguito), si procede alla valutazione della coppia/della persona alla adozione mite e si avvia quindi la stesura della relazione psico-sociale. La valutazione e la preparazione a questo percorso sono disposte dal servizio locale insieme con il consultorio familiare di competenza.

Il servizio sociale cura in seguito l'accompagnamento della vicenda, avendo sempre in mente come priorità l'interesse del minore e lavorando, nei limiti del possibile, sempre di più sul consenso e sulla beneficenza.

II.II. Il difficile passaggio dall'affido all'adozione piena

Dunque, alla luce di quanto detto, se un minore, dopo alcuni anni passati in affidamento familiare, si trova ancora in uno stato effettivo di abbandono -cioè è privo di assistenza morale e materiale- da parte della famiglia in senso ampio, cioè considerando i parenti fino al quarto grado, la conseguenza più immediata e più in linea con il diritto di famiglia sarebbe dichiarare lo stato di adottabilità del bambino in questione, in modo da garantirgli il diritto a vivere in una famiglia (L. n. 149/2001), e in modo da far diventare genitori adottivi i genitori che fino a quel momento sono stati affidatari. Questa possibilità esiste dal 2015, quando, preso atto delle lunghe permanenze dei

minori all'interno del complesso sistema di protezione e cura come tratto ormai caratteristico dell'accoglienza, è stata sancita la legge 173/15 sulla continuità degli affetti, che modifica la legge 184. Essa stabilisce all'articolo 4 la possibilità e anche la priorità che un minore affidato, se dichiarato adottabile dal tribunale, possa, a tutela e garanzia del suo interesse, essere adottato dagli affidatari che siano dichiarati idonei per l'adozione piena o per l'adozione in casi particolari. È una legge importantissima perché previene un secondo allontanamento del minore da una famiglia con cui ha creato un legame, fatto che potrebbe avere un effetto gravoso sul suo benessere e provocherebbe una difficoltà di adattamento forte ad un'ulteriore nuova famiglia.

La legge 173 stabilisce altresì l'importanza di mantenere la continuità delle relazioni socio-affettive con i genitori affidatari anche quando il minore fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un'altra famiglia o sia adottato.

Nella pratica, queste situazioni in cui il minore, dopo essere stato in affido, viene dichiarato adottabile per la adozione piena, non sono le più frequenti. Uno dei motivi risiede banalmente nell'età del minore, che spesso in questi casi è un'età avanzata, e questa caratteristica non è quasi mai un'aspirazione per chi ha una forte spinta adottazionale. Inoltre, il passaggio all'adozione piena può costituire una scelta complessa anche per gli affidatari, che avevano dato la loro disponibilità per un progetto diverso dall'adozione e che non si sentono idonei o pronti invece alla nuova proposta. Ma più di tutto, l'adozione piena è rara in questi casi perché provocherebbero un distacco netto con la famiglia d'origine dal punto di vista sia giuridico che affettivo, mentre nella maggior parte dei casi il legame con i genitori d'origine si è visto rimanere significativo per il minore, tanto che la privazione di tale rapporto potrebbe recargli pregiudizio.

Dunque in queste situazioni le possibilità che si prospettano sono due: continuare con l'affido a tempo indeterminato, cioè fino ai 18 anni (o allo stesso modo prolungare le permanenze in comunità, se era quella la collocazione del minore), oppure optare per un'adozione mite da parte degli affidatari.

I.III. L'adozione mite e l'affido *sine die* a confronto

L'adozione mite, volge a realizzare il diritto del minore a una famiglia, sancito dall'articolo 1, L 184/83, quindi a far sì che i minori che vivono fuori dalla famiglia vi rientrino: nella propria, quando venga valutato il recupero della genitorialità; in una affidataria, per un periodo limitato; o in una adottiva, qualora l'affidamento si stesse protraendo senza fine.

Il percorso dell'adozione mite è stato negli anni proposto anche a coppie che non avevano ottenuto l'adozione piena. Questo profilo è molto delicato, in quanto le motivazioni che stanno dietro alla disponibilità di adottare sono molto diverse di quelle che portano le famiglie a voler prendere un minore in affidamento, tanto che anche la valutazione delle coppie viene fatta da equipe differenti e con metodologie e scopi diversi. Dunque un affidamento che venga proposto ad una famiglia che vuole adottare, con il presupposto che diventi adozione mite, è, di fatto, un'adozione mascherata³¹. Questa è una critica che ha suscitato in particolare l'ANFAA, Associazione Nazionale delle Famiglie Adottive e Affidatarie. Essa ha sottolineato il rischio che l'affido venga utilizzato come mera scorciatoia per l'adozione. Alla luce di questa considerazione, a mio avviso l'adozione mite non deve in nessun modo essere un istituto sostitutivo all'affidamento familiare in quanto tale, che pur ha i suoi obiettivi; deve piuttosto diventare una possibilità alternativa all'affido *sine die*, valutando però sempre il singolo caso.

L'adozione mite non esiste in quanto tale nella legge, ma è stata creata dalla prassi della giurisprudenza, grazie all'interpretazione della lettera "d" dell'articolo 44 della legge 183/1984, ed è stata avviata la prima volta da Tribunale per i Minorenni di Bari nel 2003. Essa comprende casi in cui il minore in stato di abbandono si trova comunque legato alla famiglia d'origine da un rapporto affettivo solido, tanto che recedere completamente questo legame determinerebbe per lui un serio pregiudizio. Di fatto quindi il minore non viene dichiarato adottabile per l'adozione piena per il principio di genitorialità residua, che consiste nel dare valore a quelle capacità residue -cioè rimanenti- del genitore, anche se queste sono minime e solo esprimibili solo su un

31 Giasanti A., Rossi E., op.cit.

piano affettivo-relazionale. Si tratta dei casi in cui c'è stato un affidamento (o un collocamento in comunità) che però non ha portato al rientro del minore nella sua famiglia d'origine, anche se gli incontri con questa sono continuati, più o meno liberamente in base alle valutazioni fatte dai servizi: gli incontri con il minore potrebbero dover venire monitorati all'interno di spazi neutri³².

L'adozione mite si propone quindi quando l'inidoneità di tale famiglia si è dimostrata essere permanente e non più temporanea: a questo punto la famiglia affidataria può decidere di fare domanda per il suddetto istituto.

Che si scelga l'adozione mite o che si opti per l'affido *sine die* in entrambi i casi la giurisprudenza parla di semiabbandono permanente, poiché sono situazioni che si protraggono nel tempo e in cui non vi è un abbandono totale ma parziale da parte del nucleo d'origine. Sono quindi due istituti gemelli in materia di adozione e in materia di affido, sebbene presentino ciascuno delle differenze che li caratterizzano. Ciò che in particolare li accomuna è la volontà di evitare l'istituzionalizzazione dei minori, preferendo la vita in famiglia alla vita in comunità.

Non penso ci sia da questo punto di vista una situazione tra le due che sia in assoluto più complessa. Le difficoltà che emergono sono piuttosto date dalla relazione che si crea tra le due famiglie che ruotano attorno alla vita del minore: agevolare un rapporto positivo, di comunicazione e di fiducia, è uno degli obiettivi più importanti per i professionisti che lavorano con queste famiglie.

Le differenze principali concernono due questioni. La prima questione riguarda l'età del minore. L'adozione infatti, non ha una "data di scadenza". Nel momento in cui si instaura un rapporto adottivo, i nuovi genitori hanno a tutti gli effetti gli stessi diritti e doveri che hanno tutti i genitori in materia di filiazione.

Dall'articolo 315 bis del c.c., comma 1: "Il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.". la giurisprudenza ha chiarito il significato di mantenimento, che prevede sia gli alimenti -che servono a a garantire i

32 Lo spazio neutro è un luogo predisposto dal Tribunale per i minorenni per tutelare il rapporto genitori-figli: è uno spazio neutrale e protetto dove ci si può incontrare alla presenza di operatori (educatori, assistenti sociali, psicologi).

bisogni essenziali quali ad esempio la salute, il vitto, l'alloggio- sia il tutte le spese che riguardano altri aspetti sociali della vita di un figlio. Il mantenimento non ha termine al compimento della maggiore età, ma rimane invece un obbligo fino a quando il figlio non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, che potrebbe essere raggiunta anche diversi anni dopo il diciottesimo. Il figlio deve -comma 4 dell'articolo- : "rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa".

L'affido è al contrario un istituto nato per i minorenni. Tuttavia, la raccomandazione 224.c.2 delle linee di indirizzo nazionale per l'affidamento familiare ³³ indica che va garantita la possibilità di prosecuzione dell'affidamento familiare al compimento del diciottesimo anno di età, ma comunque non oltre i ventuno anni. Il tribunale può cioè disporre un proseguo amministrativo. Al termine del progetto il ragazzo in questione può: permanere nella famiglia anche oltre i ventuno se portatore di handicap o gravemente malato e quindi non in grado di inserirsi autonomamente nella società; rientrare nella famiglia d'origine, anche se, se si è trattato di un caso di affido *sine die*, probabilmente questo non avverrà; avviare un percorso di vita autonoma.

Le Amministrazioni, attraverso i Servizi sociali e sanitari, devono provvedere, ove ritenuto necessario e in base alla disponibilità della famiglia affidataria, prima della maggior età, in caso di prosecuzione dell'affidamento familiare, all'eventuale inoltro al Tribunale per i Minorenni dell'istanza di tutela/curatela o amministrazione di sostegno in capo agli affidatari. Esse sostengono inoltre, nelle varie forme previste, le famiglie affidatarie che continuano ad accogliere l'adolescente divenuto maggiorenne, riconoscendo, nel caso in cui il progetto sia finalizzato all'autonomia del ragazzo e alla ricerca di un nuovo alloggio, un contributo per le spese necessarie al progetto.

Dunque l'adozione mite non si esaurisce, e anche se il dovere al mantenimento cessa quando il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, questo aspetto è molto

33 Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare, progetto nazionale "Un percorso nell'affido", Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Servizi Affidato, il Dipartimento per le Politiche della famiglia, la Conferenza delle Regioni e Province autonome, l'UPI, l'ANCI e il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza), 2008. Dal sito: www.lavoro.gov.it

variabile da contesto a contesto e non prevede una fine netta né così vicina alla maggiore età.

Invece il ragazzo/a che abbia concluso il suo periodo in affidamento, è lasciato, almeno formalmente e legalmente, da solo. Questo non significa che le famiglie che sono state affidatarie per molti anni spariscano all'improvviso dalle vite di questi ragazzi, anzi molto spesso continuano a fornire un supporto e un aiuto, come ad esempio in un caso che riporterò nell'ultimo capitolo. Sicuramente però a questo punto loro sono indotti a vivere in autonomia e sono testimoni quindi di un'esperienza che ad oggi è diversa rispetto a quella della maggior parte dei loro coetanei quali si trovano invece a vivere con i propri genitori fino a sempre più tardi.

La seconda questione che differenzia i due istituti è quella della responsabilità genitoriale: mentre nell'adozione mite essa è in capo ai genitori affidatari, nell'affido, a meno che non siano decaduti, è ancora in parte dei genitori biologici, per le decisioni di ordinaria amministrazione. In altre parole, se l'adozione mite interrompe i poteri decisionali sulla vita del minore da parte della famiglia d'origine, l'affido *sine die* non lo fa, ma deve riconoscerle invece il potere sulle decisioni di tipo straordinario. Detto questo sul piano formale, nella pratica le criticità sono molte per entrambi gli istituti. L'ambizione più grande è quella di creare un rapporto di comunicazione, collaborazione e accordo tra le due famiglie per le decisioni che riguardano il minore, in modo da creare un ambiente sano e privo di conflitti che metterebbero il bambino/ragazzo nella posizione di dover scegliere a chi dare più ascolto.

I.IV. Ulteriori considerazioni sull'adozione mite

Innanzitutto è da chiarire che in alcuni manuali l'adozione mite è chiamata in modo intercambiabile anche adozione aperta, in analogia con la open adoption statunitense, anche se in realtà quest'ultima ha caratteristiche molto diverse e lascia una competenza maggiore alla madre biologica rispetto alla adozione mite italiana.

L'adozione mite non si può proporre solo a seguito di un affidamento familiare, ma anche come soluzione alternativa ad una permanenza troppo lunga di un minore in una comunità.

Anche se per legge l'affido giudiziale avviene solo quando non vi è il consenso dei genitori al provvedimento, qualora i servizi sociali abbiano fin dall'inizio motivo di dubitare della temporaneità della inidoneità dei genitori, è prassi che segnalino al tribunale dei minorenni la situazione anche solo potenziale di pregiudizio, così da avviare un affidamento di tipo giudiziale, anche se i genitori esprimono accordo.

In questo modo, l'adozione mite è più probabile che nasca non sulla base di una segnalazione del servizio sociale, ma dal giudice, che durante il procedimento civile ne ravvisa la necessità per il minore³⁴.

In questi casi, è bene che i servizi e il tribunale propongano già preventivamente alla coppia che si sta rendendo disponibile per l'affido, la possibilità futura di un'adozione mite. Questo è molto importante ai fini della menzionata legge 173/2015 sulla continuità affettiva.

Dalla mia, se pur breve, esperienza di tirocinio ho potuto constatare che ad oggi i tribunali spingono molto verso l'adozione mite, probabilmente per tutelare i ragazzi divenuti maggiorenni, in riferimento a quanto detto precedentemente; tuttavia ho percepito una certa resistenza nell'attuazione di questo istituto e una tendenza piuttosto a rimanere in situazioni di affido *sine die*.

L'adozione mite, nata come "sperimentazione"³⁵ operativa, è divenuta soprattutto un percorso culturale³⁶: si parla di mitezza giurisdizionale, una ricerca verso soluzioni condivise, una tendenza che ha conseguenze nella più generica giurisdizione a tutela dei minori. È una soluzione che giova anche gli assistenti sociali, che da molto tempo rischiano di essere rappresentati nell'immaginario collettivo come "ladri di bambini".

Tagliare nettamente i rapporti tra genitori d'origine e figli è una scelta sempre più drastica, una responsabilità molto grande da assumere da parte di servizi e dell'autorità giudiziaria. La mediazione invece, che porta a una scelta di apertura, come quella che stiamo analizzando, è un obiettivo sempre più auspicabile. Si può dire quindi che il

34 Giasanti A., Rossi E., op.cit.

35 Il termine sperimentazione potrebbe suscitare delle critiche poichè si tratta piuttosto di un ricorso alla lettera d dell'articolo 44, come già spiegato, che fa quindi parte della diffusa applicazione giurisprudenziale. Fa parte poi di un percorso che comprende la formazione delle coppie o dei singoli e l'accompagnamento a parte dei servizi sociali .

36 Giasanti A., Rossi E., op.cit.

termine “mite” è stato attribuito proprio in riferimento a questa mediazione e a questa apertura, e si contrappone all’adozione piena, detta anche “forte”, proprio perché quest’ultima ha requisiti ed effetti molto più stringenti.

L’Associazione dei giudici minorili dichiara che il diritto mite, più in generale, si deve basare sulla comunicazione da parte dei servizi e dei giudici con le persone, adulti e minori che siano: esso ha come caratteristica principale l’ascolto e mira al consenso e alla collaborazione.

I.V. Vivere tra due famiglie

Ci sarebbe molto da discutere riguardo al tema della formazione dei legami affettivi dei bambini/ragazzi nei confronti degli adulti di riferimento nei casi di affidamento familiare, e questa tesi non è probabilmente il luogo per dissertarne ampiamente, ma ritengo importante fare alcune considerazioni sui vissuti dei protagonisti di queste esperienze. Si tratta bambini e ragazzi che si ritrovano a vivere “a cavallo” tra due famiglie, sia nelle situazioni di affido *sine die*, sia nelle adozioni miti. Ribadisco che ci si sta riferendo ai casi di semi-abbandono, che sono molto diversi dai casi di totale abbandono materiale e morale, per i quali i minori vivono un distacco netto con la famiglia d’origine, con la quale molto probabilmente non si era mai instaurato un attaccamento sicuro.

Nei casi in cui invece la famiglia d’origine sia ancora presente nella vita del minore, la situazione potrebbe apparire più semplice, ma è altrettanto difficile, sebbene diversa. Infatti egli si trova a dover conciliare due realtà, cioè due nuclei familiari, all’interno dei quali non dovrebbe sentirsi nella posizione di dover scegliere tra l’uno e l’altro, né di decidere a quali figure volere più bene, perché questo comporterebbe un malessere evidente, un disagio molto difficile da affrontare, e in certi casi il fallimento del percorso di aiuto. Il bambino piuttosto deve sentire di potersi affezionare alla famiglia affidataria o adottiva, senza fare un torto ai suoi genitori d’origine. L’attaccamento multiplo è una modalità frequente nelle relazioni dell’età evolutiva, basti pensare al fatto che i bambini sviluppano dei legami significativi non solo nei confronti dei

genitori, ma anche verso nonni, zii, babysitter, insegnanti, educatori³⁷ e questa è una grande risorsa per loro.

Di sicuro, però, quando entrano in gioco due coppie genitoriali, qualcosa si acquista, qualcosa si perde. Il minore acquista una ricchezza relazionale, la possibilità di ampliare la propria rete, di trovare un contesto adeguato nella nuova famiglia e quindi di migliorare l'immagine del sé. Si parla di valenza riparativa, che avviene in un contesto di ricalibrazione continua della distanza-vicinanza alle due famiglie³⁸. D'altra parte, per i due nuclei familiari, ciò che si perde riguarda l'esclusività sul figlio: la famiglia d'origine deve accettare la contraddizione che altre persone si prendano cura del proprio figlio, la famiglia affidataria/adottiva viceversa deve accogliere un figlio e prendersene cura con la consapevolezza di essere un affiancamento e non una sostituzione della famiglia d'origine.

Entrambe le coppie di genitori devono rinunciare ad una logica appropriativa per permettere al figlio di vivere appartenenze altre, concrete o simboliche che siano. È questo un obiettivo complesso, motivo per il quale serve un grande lavoro da parte dei servizi: un percorso che vada ad accompagnare, che vada ad indagare la profondità dei rapporti, che sia graduale e che sia duraturo nel tempo, almeno fino alla maggiore età del figlio. Se gli operatori, gli assistenti sociali, i genitori, conservano una visione ampia in cui le due famiglie hanno ognuna la propria funzione, il minore sarà capace di integrare le esperienze vissute, superando eventuali sensi di colpa quando si relaziona con gli uni o con gli altri. Al bambino o al ragazzo va esplicitata la motivazione di questa scelta, perché la consapevolezza è il primo passo per l'elaborazione di ciò che gli accade. Al contrario, un'esperienza o un vissuto che rimane intrappolato nella rimozione o nel diniego, senza che se ne possa parlare, diventa qualcosa di molto dannoso per lo sviluppo cognitivo del bambino/ragazzo.

Serve che ambe le famiglie adottino la prospettiva integrativa dell'*et-et*³⁹, abbandonando la competizione e abbracciando la collaborazione, anche attraverso

37 Howes C. e Spiekers S., "Attachment relationships in the context of multiple caregivers", *Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications*, New York, Guilford Press, (2016).

38 Scabini E., Rossi G., *Allargare lo spazio familiare: adozione e affido*, Milano, Vita e Pensiero, 2014.

39 Ibidem

mediatori competenti. L'ottica è quella dello scambio, della reciprocità che riguarda bisogni e risorse che si compensano: la coesistenza di due famiglie è un atto di fiducia che connette l'ambito familiare e l'ambito sociale, è un intervento capace di uscire dalla prospettiva individualistica per allargare invece lo spazio familiare dal minore, alla famiglia, alla comunità, al sociale.

III. Esperienze di affido

III.I. Premessa

Ho ritenuto importante e arricchente, ai fini di questo lavoro, contattare tre famiglie del comune di Padova che sono state o sono ancora oggi famiglie affidatarie, così da analizzare ed eventualmente confrontare i loro vissuti, alla luce di quanto riportato nei primi due capitoli. Ho scelto di rappresentare tre esperienze differenti, due più recenti e una più lontana nel tempo, proprio per far risaltare quanto le situazioni possano variare a seconda della realtà specifica e delle scelte intraprese o non intraprese.

Ho chiesto quindi a queste famiglie se fossero disponibili a raccontare un po' della loro esperienza, senza che venisse loro richiesto alcun dettaglio sulla storia delle famiglie d'origine di riferimento e sulle caratteristiche dei minori in questione, sia perché non è questo l'intento di questa piccola indagine, sia per rispettare il diritto alla privacy che vige in queste situazioni.⁴⁰

In tutti e tre i casi ho potuto intervistare dei ragazzi tra i ventidue e i venticinque anni, figli naturali dei genitori affidatari e quindi fratelli o sorelle affidatarie dei minori in questione. Questi miei coetanei hanno dato voce a quella che è stata/è la loro esperienza dopo essersi consultati con le loro rispettive famiglie.

Il focus delle interviste sotto riportate non è quello di analizzare le cause, le dinamiche e le caratteristiche degli affidi dal punto di vista di tutti i soggetti coinvolti (famiglia affidataria, famiglia d'origine, minori, servizi sociali), ma è piuttosto quello di comprendere il vissuto specifico delle famiglie affidatarie, in relazione alla quantità di tempo che l'affido ha richiesto e in relazione alla tematica della continuità affettiva.

Le domande che ho rivolto ai ragazzi non sono sempre le stesse, ma ne ho formulate di diverse a seconda delle curiosità e dei dubbi che mi hanno suscitato le loro storie via via che raccontavano.

⁴⁰ *Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione, Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, articolo 8.*

III.II Intervista n.1

Di seguito riporto l'intervista rivolta a B., una ragazza che fa parte di una famiglia che ha accolto alcuni anni fa una bambina in affido.

Prima di tutto, com'è nata da parte vostra la scelta di offrire la disponibilità per un affidamento familiare ?

“La nostra famiglia è molto attiva in parrocchia, abbiamo sempre fatto vita di volontariato e in particolare i miei genitori hanno sempre avuto questa propensione di fare qualcosa per gli altri. Mia mamma aveva saputo di questa realtà, così i miei hanno fatto un corso di formazione con altre coppie per poter diventare una possibile famiglia affidataria e quindi poi abbiamo dato la nostra disponibilità. La scelta perciò è stata fatta sulla base dei nostri valori, tra cui il rendersi utile per gli altri, cioè poter fare qualcosa nel nostro piccolo”.

Quando è stato firmato il provvedimento e vi hanno proposto di prendervi cura di questa bambina, quali erano i tempi previsti e le aspettative sulla durata dell'affido?

“All'inizio l'affido era previsto per un anno, quindi le tempistiche dovevano essere queste. In realtà poi è stato prorogato un po' di volte e alla fine, per vari motivi, siamo arrivati a tenere la bambina per tre anni. Le aspettative di durata erano molto inferiori quindi a quello che è successo poi realmente”.

Che età aveva la bambina quando ha iniziato a stare con voi?

“La bambina all'inizio aveva sei mesi ed è rimasta con noi fino ai suoi tre anni e mezzo; era piccolissima al principio, non camminava ancora né parlava. Poi è tornata con la sua mamma”.

Senza entrare nel merito della questione, sapete se durante il tempo dell'affido i genitori/ il genitore hanno/ ha portato avanti un percorso per risolvere eventuali problemi?

“La bambina non ha il papà, ha solo la mamma. Sappiamo che durante quegli anni la mamma faceva delle sedute con una psicologa tramite i servizi, cioè i servizi avevano

organizzato questi incontri per tutto il periodo dell'affido. La mamma aveva un appartamento ma è stata aiutata nella ricerca del lavoro. Poi, per il primo periodo in cui la bambina era tornata definitivamente con la mamma, che era un momento di grosso cambiamento, un assistente sociale andava periodicamente a casa loro per aiutare la signora a gestire la casa e la bambina; queste visite sono andate gradualmente a scemare. Per la bambina invece non ci sono stati interventi diretti”.

La bambina durante quel periodo ha sempre continuato a vedere la sua mamma con regolarità? Che rapporto c'era tra voi famiglia affidataria e la mamma? E tra voi e la bambina?

“L'affido era residenziale, la bambina stava con noi dal lunedì al sabato, mentre stava un giorno ogni weekend con la mamma e i nonni materni. C'è sempre stato un bellissimo rapporto tra noi e la mamma: lei aveva molto bisogno d'aiuto, quindi questo affido era un bene sia per la piccola sia per la mamma, che ha trovato in noi sempre un appoggio, cioè delle persone a cui chiedere una mano. Quando l'affido è terminato, la bambina si era affezionata tanto a noi e le due mamme erano sempre rimaste tanto in contatto, quindi questo è rimasto anche dopo, sia perché lo chiedeva la bambina, sia perché faceva piacere alla sua mamma. Questo contatto avviene anche tutt'ora, per chiederci un consiglio, un vestito in più, un gioco... è un rapporto molto sereno e di mutuo aiuto. Non ci sono mai stati problemi di nessun tipo, né durante né dopo l'affido”.

Come valutate quindi in conclusione questa esperienza?

“Esperienza più che positiva. Ti apre lo sguardo ad altri tipi di realtà familiari che non conosci o che non pensi possano esistere e invece ci sono e sono più difficili di quelle a cui siamo abituati, e sono dietro l'angolo! Di questo ci siamo resi conto essendo famiglia affidataria: ci sono realtà molto complicate e molto vicine. Questa esperienza ti apre lo sguardo a realtà che esistono a cui altrimenti non daresti peso. In più senti di poter essere d'aiuto nelle piccole cose. All'inizio il tutto ci spaventava un po' perché si tratta di avere una persona in più dentro una famiglia che ha già le sue abitudini e i suoi spazi, quindi tutto questo ci ha un po' sconvolto. Ma l'abbiamo fatto a fin di bene, e poi

sono esperienze che ti lasciano qualcosa, tanto che dopo abbiamo fatto l'esperienza anche con altri bambini. È una cosa che quindi che continuiamo a prendere in considerazione, nei limiti delle nostre possibilità perché comunque cambia gli equilibri, ma è davvero tutto ripagato, soprattutto se il rapporto con il bambino/a e con la sua famiglia rimane anche dopo”.

Questo è un esempio di un affido abbastanza regolare dal punto di vista delle tempistiche e che si è svolto e concluso nel migliore dei modi: un miglioramento nella condotta della madre che ha permesso il rientro della bambina nel nucleo d'origine, un rapporto costruttivo e di supporto tra la signora e i genitori affidatari. L'aspetto più importante che viene messo in luce dal racconto è proprio quello della continuità del rapporto tra le due famiglie, che costituisce una risorsa importante per la madre, ma anche una importante ricchezza per la famiglia affidataria, che continuerà a veder crescere la minore di cui si era presa carico.

L'istituto dell'affido in questo senso ha il potere di creare una relazione di fiducia e di solidarietà tra due famiglie, senza dover ricorrere all'istituzionalizzazione del minore e senza recidere nessun legame affettivo che si è creato nel tempo.

III.III. Intervista n.2

In questa seconda intervista mi sono rivolta ad A., che fa parte di una famiglia che ha preso in affido una bambina diversi anni fa.

Prima di tutto, com'è nata da parte vostra la scelta di offrire la disponibilità per un affidamento familiare?

“Volevamo fare accoglienza verso chi arriva in Italia in situazioni di difficoltà, offrendo il nostro aiuto in modo concreto e tangibile, senza tante parole ma con i fatti”.

Quando è stato firmato il provvedimento d'affido e vi hanno proposto di prendervi cura di questa bambina, quali erano i tempi previsti e le aspettative sulla durata dell'affido stesso?

“Il provvedimento d’affido, firmato ad Aprile 2018, prevedeva che la bambina stesse con noi solamente per tre mesi. Una volta passati i tre mesi il tempo è stato aumentato man mano, fino ad arrivare alla situazione odierna, in cui si procede di anno in anno”.

La bambina ha iniziato a stare con voi a che età?

“La bambina è arrivata ad Aprile 2018, quando aveva un anno e mezzo, quindi è da noi da più di cinque anni”.

Senza entrare nel merito della questione, sapete se i genitori hanno portato avanti un percorso per risolvere eventuali problemi in questo tempo?

“Da quello che sappiamo, non è stato portato avanti alcun percorso per risolvere i problemi che hanno portato all’affido della bimba. Bisogna però sapere che la madre (unico genitore noto della bambina) ha diversi disturbi cognitivi, per cui non c’è molto da fare in questo senso”.

La bambina durante tutto questo periodo ha continuato a vedere la madre con regolarità?

“La bambina ha sempre mantenuto i contatti con la madre. All’inizio dell’affido tornava da lei ogni weekend e dormiva lì, ma pian piano la frequenza delle sue visite è diminuita. Ad oggi la bambina passa con la madre un pomeriggio al mese”.

Che rapporto c’è tra voi famiglia affidataria e la bambina?

“Il rapporto che c’è tra ogni genitore e figlio e tra fratelli e sorelle; lei è parte integrante della nostra famiglia. È la nostra bimba e lei ci vede come suoi genitori e fratelli, a cui è naturalmente molto legata”.

Vi immaginate che lei possa rimanere con voi ancora per molto tempo?

“Assolutamente sì, è quello che speriamo!”

Questa durata dell'affido vi ha messo in difficoltà in qualche modo? Vi sareste sentiti più tutelati con un adozione mite? (L'adozione mite è una adozione in casi particolari,

che prevede che la bambina venga adottata e che quindi tutte le responsabilità e le decisioni ricadano sulla famiglia che è stata famiglia affidataria, ma a differenza di un adozione piena, questo istituto permette di mantenere un contatto con la famiglia d'origine, sebbene solo ed esclusivamente di natura affettiva).

“Diciamo che la situazione attuale è comunque una sfida, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento del rapporto con la madre e i risvolti che questo ha sulla bambina e sulla nostra famiglia. Nel nostro caso il passaggio dall'affido all'adozione mite non ci sembrerebbe un cambiamento significativo: significherebbe avere la responsabilità piena della bambina, ma rimanendo sempre legati alla madre e ai suoi problemi, difficoltà ed esigenze, di cui ci dovremmo sobbarcare. Inoltre la, già poca, mediazione dei servizi sociali forse verrebbe a mancare, lasciando noi famiglia in balia della madre con cui saremmo comunque vincolati a mantenere i contatti, limitando così in qualche modo la nostra libertà familiare (per dare un esempio molto banale, saremmo impossibilitati a trasferirci in un'altra città se ce ne fosse il bisogno, poiché sarebbe difficile mantenere i contatti con la madre a cadenza mensile)”.

Da questa seconda intervista emerge la complessità delle tematiche affrontate nella mia tesi. Se da un lato infatti, si percepisce il positivo e forte legame creatosi tra la bambina e la famiglia affidataria, dall'altro si evidenzia la difficoltà nelle relazioni con la madre biologica. Da quello che ha riportato la ragazza intervistata, si può ipotizzare che questa famiglia non sia stata sufficientemente supportata dai servizi durante il percorso di affido nella mediazione con la madre, e che non abbia quindi chiaro come sostenerla adeguatamente, senza assumersi responsabilità educative che non competono loro.

La seconda riflessione riguarda la poca conoscenza da parte di questa famiglia delle differenze tra l'istituto dell'affido e dell'adozione mite e questo mette in luce uno dei motivi per cui spesso ci sono delle resistenze o dei pregiudizi legati a quest'ultima. Con questa affermazione non voglio intendere che sia una colpa attribuibile ai genitori affidatari, dei quali è sempre preziosa la disponibilità, ma piuttosto volevo sottolineare una probabile carenza nella diffusione e nella narrazione di questa ulteriore possibilità: l'adozione mite.

III.IV. Intervista n.3

Infine ho intervistato G., che fa parte di una famiglia che ha preso in affidamento diversi anni fa due bambini, tra loro fratelli. Ritengo utile specificare che questa esperienza, al contrario delle altre che ho riportato, risale alla fine degli anni Novanta, periodo in cui ancora non erano state emanate alcune leggi, come la 175 del 2015, o alcune riforme, come la legge 149 del 2001, né tanto meno era stata ipotizzata e resa possibile l'adozione mite. Tuttavia, proprio per questo è interessante capire come la carenza di tali innovazioni rendesse l'esperienza dell'affidamento ancora più complessa e di difficile gestione di quanto non lo sia già ora.

Prima di tutto, com'è nata da parte vostra la scelta di offrire la disponibilità per un affidamento familiare ?

“È nata perché è successa una tragedia in quella famiglia. Questi ragazzi erano figli di una famiglia imparentata con la nostra, se pur alla lontana. Mia madre conosceva molto bene la loro, che è stata vittima di omicidio: è stato un fatto pesantissimo . Questi ragazzi (all'epoca bambini) dopo poco hanno perso anche i nonni e l'unica parente stretta non era ancora sposata, quindi forse sarebbero finiti in un istituto. Per questo motivo i miei genitori hanno riflettuto all'epoca e si sono sentiti in dovere di fare qualcosa perché entrambi i bambini rimanessero nella cerchia familiare”.

Che età avevano i bambini quando è stato firmato il provvedimento?

“I bambini avevano: lei quasi dieci anni e lui quasi undici anni. Non c'era una data precisa per l'affidamento, ma noi pensavamo qualche anno, appunto per dare alla zia materna il tempo di sposarsi e poi magari dare la disponibilità per tenerli. Per una serie di motivi questa zia non si è fatta avanti per anni e quindi i ragazzi sono rimasti con noi. La ragazza è rimasta per 5 anni, finché poi è andata dalla zia che nel frattempo si era sposata, aveva dei figli e le serviva una mano, così l'ha presa in affidamento. Infine gli ultimi anni li ha passati in una comunità a causa dei litigi che aveva con questa zia. Il ragazzo invece è stato con noi per 8 anni, fino alla maggiore età”.

Vi ha creato problemi questa durata dell'affido? Come sono stati negli anni i rapporti tra voi famiglia affidataria e la famiglia d'origine dei bambini?

“Mia madre dice che è stato molto faticoso perché il padre dei bambini era in carcere, e gli era stata tolta la patria potestà⁴¹, però tramite la nonna paterna lui comunicava, cioè questa nonna mandava dei messaggi ai ragazzi. Questa cosa non doveva essere fatta ma mia madre lo aveva scoperto tramite delle lettere. Ci sono state altre intromissioni di altre zie e ci hanno creato problemi, soprattutto con la ragazza, che si sentiva in una famiglia che non era la sua e pensava di poter fare quello che voleva, seguiva le regole mal volentieri. Il padre e le zie materne facevano il lavoro contrario, consigliandole di mentire a mia mamma, l'affidataria. Questa intromissione dei parenti stretti ha creato problemi”.

E com'era la relazione tra voi e i bambini ?

“Ci sono stati alti e bassi. La difficoltà c'era perché erano bambini già grandi, non eravamo abituati a vivere tutti insieme, però rivoluzionando la nostra famiglia sono entrati, ben accetti dai genitori e anche da noi altri figli, che siamo cresciuti quasi fossimo dei fratelli. E' ovvio che in tutto questo tempo difficoltà ce ne sono state... E' stato abbastanza pesante per i miei, non tanto per la gestione della casa, perchè poi ci si è organizzati, però dal punto di vista educativo.

Io invece, in quanto fratello, ho un vissuto più sereno. Ricordo che da piccolo non capivo che non fossero i miei fratelli biologici come gli altri che avevo: per me eravamo tutti fratelli allo stesso modo, e così è anche oggi”.

Come valutate quindi in conclusione questa esperienza?

“Sicuramente, nonostante le difficoltà, è stata un'esperienza positiva, di crescita, tanto è vero che tutt'oggi abbiamo ancora dei rapporti con questi ragazzi anche se meno di prima, ma ci si vede volentieri. Soprattutto con la ragazza mia madre si trova spesso, anche perchè adesso loro si sono fatti una famiglia, hanno dei figli, e c'è modo di

41 Il termine patria potestà risale al vecchio diritto di famiglia, mentre ad oggi si parla di responsabilità genitoriale, introdotta con il decreto legislativo 154 del del 2013.

vederci. Siamo comunque rimasti dei punti di riferimento anche se la nostra famiglia si è un po' fratturata. Diciamo che questo affido ha un po' pesato sul risultato della nostra famiglia. Direi quindi esperienza positiva da una parte e negativa dall'altra per il carico notevole".

È evidente che questa vicenda presenti diverse problematicità, tra cui in primis la durata dell'affido; dopodiché, a mio avviso, hanno pesato molto in questo percorso: l'interferenza dei parenti dei bambini con la famiglia affidataria e di conseguenza la mancata collaborazione tra i due nuclei; la separazione dei due fratelli ad un certo punto dell'adolescenza, collocati in due realtà diverse; il passaggio della ragazza dalla sua famiglia, a quella affidataria che ho intervistato, alla famiglia della zia, alla comunità. Sono tutti elementi questi che hanno ostacolato la famiglia affidataria e che hanno impedito ai ragazzi di avere una situazione di serenità e stabilità. È un caso di affido *sine die* che a mio parere avrebbe potuto diventare (se fosse avvenuto al giorno d'oggi) adozione mite, dal momento in cui l'unico genitore in vita aveva perso la responsabilità genitoriale e non stava intraprendendo un percorso per recuperarla. Probabilmente le intromissioni dei parenti dei bambini ci sarebbero state comunque, ma sarebbe apparso più chiaro ai minori che la loro famiglia di riferimento era, e sarebbe stata, definitivamente un'altra, senza continui cambi di collocamento e senza ambiguità di ruoli educativi, fattori questi che sono spesso motivo di stress, insicurezze, disagio. Nonostante queste difficoltà, da quello che ho potuto ascoltare penso questi genitori affidatari abbiano fatto di tutt'pur di far sentire i due ragazzi come parte integrante della famiglia, e questo si evince dalla frase del ragazzo intervistato riguardo ai sentimenti di profondo affetto che prova per tutti i fratelli allo stesso modo. Questo aspetto ha costituito sicuramente una risorsa molto positiva per i ragazzi affidati.

III.V. Considerazioni complessive sulle interviste

A termine di queste interviste, ho constatato che sarebbe molto interessante poter indagare le opinioni e le esperienze delle famiglie affidatarie in Italia, attraverso una ricerca più approfondita e considerando un campione di riferimento più vasto. Una ricerca di tipo qualitativo su larga scala potrebbe far emergere anche delle nuove

questioni su cui interrogarsi, o potrebbe mettere in evidenza con più concretezza i problemi che ho voluto affrontare, in modo inevitabilmente più teorico, lungo questa tesi triennale.

Rileggendo la prima intervista riconosco una conclusione ottimale del percorso proposto, dal momento in cui la bambina in questione è effettivamente rientrata nella famiglia d'origine com'era stato previsto. Ma quell'affido, se lo intendiamo in senso ampio, non si è mai estinto completamente, poiché le due famiglie sono rimaste in contatto nel tempo, costruendo un rapporto di reciprocità e anche di affetto. Non si aspira ad una conclusione migliore di questa storia: innanzi tutto per la minore, che ha avuto probabilmente un vissuto positivo e privo di sensi di colpa; per la famiglia d'origine, che ha sentito di avere di aver avuto un'opportunità positiva ed averla colta al meglio; per la famiglia affidataria, che si è sentita disposta a rifare questo tipo di esperienza.

Al contrario la terza intervista fa emergere tutte le difficoltà a cui può portare l'affido *sine die* e che hanno creato un ambiente conflittuale e poco protettivo nei confronti dei minori. Una differenza rispetto agli altri due casi riportati risiede nella scelta che ha fatto questa famiglia, dettata da un momento di urgenza e da un senso del dovere forte nei confronti dei due minori; scelta che però, probabilmente, in quel momento, non è stata sufficientemente supportata, accompagnata e spiegata dai servizi o dalle istituzioni.

Tuttavia, la seconda intervista, ci racconta di un affido *sine die* che non sta portando problemi evidenti, anche se a mio avviso acquisterebbe più senso se fosse tramutato, come già detto, in adozione mite.

Questo per sottolineare che ogni scelta è da valutarsi nella sua funzionalità specifica, in quel contesto, in quel momento, con quelle persone.

La breve analisi delle tre esperienze mi ha permesso di supportare questo concetto con la forza e la tangibilità degli esempi concreti, perché, a mio avviso, per quanto il legislatore abbiano pensato all'utilità e al beneficio delle norme per la collettività, è solamente quando la legge si incarna nei vissuti quotidiani delle persone che ne cogliamo a pieno la necessità, la funzionalità, e di conseguenza il valore anche etico di miglioramento del benessere sociale.

Conclusioni

L'adozione mite ha degli aspetti a mio avviso più positivi rispetto all'affido *sine die* nei riguardi del minore, dal momento che quest'ultimo non fornisce determinate garanzie né all'affidato né agli affidatari, lasciando tutti i soggetti coinvolti in una situazione sospesa. L'adozione potrebbe invece dare forma, riconoscimento legale, stabilità e certezza ai legami creatosi, tutti aspetti particolarmente utili specialmente quando i genitori d'origine abbiano perso definitivamente la responsabilità genitoriale.

La situazione però è molto complessa: se è vero che io spingerei per trasformare gli affidi che si protraggono da tempo in adozioni miti, è vero anche che spesso molte famiglie che decidono di fare l'esperienza di un affido, non sarebbero disponibili a trasformarlo in un'adozione mite. Se alla famiglia venisse esplicitata la possibilità di questo passaggio fin dall'inizio, questa potrebbe decidere di non intraprendere alcun percorso di aiuto, per la complessità di quanto richiesto o perché non in linea con le aspettative iniziali. Questa situazione va a sfavore dell'istituto dell'affido, che già vede interessate poche famiglie.

Inoltre un'altra questione difficile si presenta nel caso in cui il servizio, e poi il giudice, decidano che la famiglia d'origine non sia più recuperabile dal punto di vista del rapporto giuridico: è questa una decisione che apre le porte all'adozione -piena, quando non ci sia più nemmeno il rapporto interpersonale, mite quando invece il legame affettivo rimane. Ma questa è una decisione che si suole procrastinare per lasciare ai genitori il tempo per cambiare atteggiamenti e stili educativi, ed è una decisione che comporta una responsabilità importante dal momento in cui segna la fine di questa possibilità. La scelta del giudice di rimandare per molto tempo questa decisione, spiega come mai è così frequente il ricorso l'affido *sine die*, che risulta essere il provvedimento più semplice da adottare in queste situazioni.

Penso che nella definizione dell'istituto più idoneo molto dipenda dalla disponibilità delle famiglie, dalle loro aspettative e dalle loro volontà. Da un lato, durante un affido, la motivazione adozionale può essere pericolosa, poiché può portare la famiglia a essere poco tollerante nei confronti dei genitori d'origine e delle loro vulnerabilità, quando invece dovrebbe essere, oltre che generosa, dotata di duttilità e pronta ad

accettare imprevisti. Dall'altro lato, se l'affido è destinato a diventare adozione mite, è importante che la famiglia abbia effettivamente questa spinta adozionale fin dall'inizio. Molte volte prevedere fin dal principio come evolveranno le dinamiche familiari del nucleo d'origine, è molto difficile, perché c'è sempre un margine di indeterminatezza, ed è per questo tale questione non trova una soluzione univoca e ad adatta ad ogni circostanza. Ciò che però è fondamentale è sicuramente la consapevolezza di questa complessità, ma anche il coraggio da parte dei servizi e dell'autorità giudiziaria, dopo più o meno due anni, che è il tempo prescritto dalla legge, di prendere una decisione. Per quanto si è detto essere difficile, vale la pena provare ad ipotizzare il futuro di un affido già durante la scelta di quale famiglia considerare tra quelle che si rendono disponibili. In altre parole, se si valuta che un affido sia molto propenso a funzionare, è importante preparare la famiglia affidataria, prima di provvedere all'affidamento, a un futuro distacco dal minore. Viceversa, se la prognosi è più probabilmente negativa, sarebbe bene individuare una famiglia che fin da subito si dichiara disponibile ad un eventuale adozione mite, senza che questa sia però una certezza. Altresì, individuata la necessità dell'adozione e qualora la famiglia affidataria non fosse disposta, sarebbe per il minore motivo di pregiudizio, e si andrebbe a inficiare sulla continuità affettiva.

Per ovviare a questo problema infatti, nel contesto di Bari, dove per la prima volta ci fu la sperimentazione dell'adozione mite, è stato stilato un protocollo d'intesa che ha coinvolto il Tribunale per i Minorenni e i Servizi sociali, per costruire un sistema di selezione delle famiglie affidatarie che fin dall'inizio prestavano interesse ad un eventuale adozione ex art 44 lettera d. Ad ogni modo è molto dilemmatica la posizione di queste famiglie, che devono mettere in conto che questa adozione potrebbe avvenire, o anche non avvenire. Sicuramente queste incertezze possono rappresentare qualcosa di molto critico per una coppia, ma ciò che non bisogna dimenticare è la ratio di fondo di questi istituti, per lo meno nel nostro paese: è il bambino che ha diritto ad una famiglia, non è la coppia che ha diritto ad un bambino.

Questa riflessione non vuol intendere che la responsabilità degli esiti della protezione dei minori è da attribuire nella sua interezza alle famiglie affidatarie/adottive, ma anzi quello che si vuole ribadire è l'importanza del lavoro che i servizi specializzati devono fare con queste, per prepararle e formarle al percorso che stanno intraprendendo.

Inoltre, come già detto, è fondamentale la formulazione accurata della diagnosi e della prognosi delle famiglie d'origine nelle fasi giudiziali. La difficoltà di definire in modo chiaro il quadro della situazione, da parte dei servizi sociali e dei tribunali, può generare disagi relazionali tra tutti i soggetti coinvolti, ma soprattutto per i minori.

Bibliografia

- Bosisio R., Ronfani P., *Le famiglie omogenitoriali, responsabilità regole e diritti*, Roma, Carrocci, 2015.
- Definizione internazionale di Servizio Sociale*, traduzione italiana a cura di A. Sicora , 2014, (ed. orig.: *Global definition of social work*, 2014).
- Di Nicola P., *Famiglia: sostantivo plurale, nuovi orizzonti e vecchi problemi*, Milano, Franco Angeli, 2017.
- Flora G. e Tonini P., *Diritto penale per operatori sociali volume 2 , le aree di intervento*, Milano, Giuffrè, 2014.
- Gabrielli E., *Lineamenti di diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2021.
- Giasanti A., Rossi E., *Affido forte e e adozione mite: culture in trasformazione*, Milano, FrancoAngeli, 2007.
- Howes C. e Spiekers S., “Attachment relationships in the context of multiple caregivers”, *Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications*, New York, Guilford Press, (2016).
- ISTAT: natalità e fecondità della popolazione residente, anno 2020.
- Linee di indirizzo nazionali per l’affidamento familiare*, progetto nazionale “Un percorso nell’affido”, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Servizi Affidato, il Dipartimento per le Politiche della famiglia, la Conferenza delle Regioni e Province autonome, l’UPI,

l'ANCI e il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza), 2008. Dal sito: www.lavoro.gov.it.

Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari, la cura e la segnalazione, la responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto, Linee guida e orientamenti per la promozione e la cura dell'infanzia e l'adolescenza.

Linee Guida per la valutazione clinica e attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela dei minori, CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia).

Milani P., *Educazione e famiglie, ricerche e nuove pratiche per la genitorialità*, Roma, Carrocci editore, 2018, pag. 63-64.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, *Quinta relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001*, periodo di riferimento 2017-2020.

Quaderni della ricerca sociale 49, *Bambini e ragazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali per i minorenni, esiti della rilevazione coordinata dei dati in possesso delle Regioni e Province autonome*, anno 2019.

Scabini E., Rossi G., *Allargare lo spazio familiare: adozione e affidamento*, Milano, Vita e Pensiero, 2014.

Segatto B., Dal Ben A., *Decisioni Difficili, bambini famiglie e servizi sociali*, Milano, Franco Angeli, 2020, pag. 49.

Sevenhuijssen S., “The Relation between Obligation, Responsibility and Care in Third Way Discourse”, *Working paper of Families, Lifecourse and Generations Research Centre*, (1999).